

cento all'anno; se poi a questi si aggiungano i molti emigrati i quali malgrado ogni buona volontà non possono raggiungere la bandiera che dopo diversi mesi dalla chiamata, gli ammalati, i diventati inabili, i disertori, ecc., è evidente che calcolare nell'85 per cento gli uomini che realmente si presenteranno ai Corpi dell'esercito nel primo mese dopo la chiamata generale alle armi è ipotesi molto razionale; essendo da ritenersi che in realtà la differenza fra gl'inscritti e quelli che si presenteranno sarà assai maggiore del 15 per cento.

L'onorevole ministro nel calcolare il fa bisogno attuale di vestiario, ha pure supposto di dover incorporare nell'esercito permanente e nella milizia mobile 13 classi, e di più ha supposto di dover provvedere di vestiario completo 40 mila uomini di seconda categoria. Ma io osservo che queste due ipotesi non si possono verificare contemporaneamente, imperocchè, se la guerra scoppiasse dopo il marzo quando cioè l'ultima leva, incorporata nel novembre precedente, è già abbastanza istruita per esser mobilitata in guerra, allora non occorrerebbe, e sarebbe anzi male, trattenere ancora per tre mesi nella milizia mobile la 13ª classe, la quale a termine di legge deve esser trasferita alla territoriale al più tardi al 1º luglio; se invece la guerra scoppiasse dopo il novembre e prima del marzo, nel qual periodo di tempo l'ultima leva già incorporata non sarebbe ancora sufficientemente istruita per esser mobilitata, allora sarebbe bensì necessario incorporare nella milizia mobile la 13ª classe, ma siccome i 70 od 80 mila coscritti della nuova leva già incorporati resterebbero ai depositi, si avrebbe in essi una riserva più che sufficiente per provvedere al rimpiazzo delle perdite che soffrirebbero le truppe mobilitate nei primi mesi di guerra, senza che fosse necessario di chiamare immediatamente alle armi e quindi provvedere di vestiario 40 mila uomini di seconda categoria.

Io quindi, senza dilungarmi altrimenti, mantengo le prime osservazioni, che cioè coi 12 milioni richiesti dal Ministero si provvederà ai bisogni del vestiario di riserva occorrente per la prima mobilitazione dell'esercito nostro quando tutte le classi di prima categoria che lo costituiscono saranno state prelevate nella forza di 80 a 82 mila uomini; che a rigore si potrebbe ripartire questa spesa di 12 milioni in 4 o 5 anni; che ripartendoli in soli due anni successivi, come propone il ministro, si provvede con maggior sollecitudine ai bisogni futuri e con maggior ampiezza ai bisogni presenti, e quindi la ritengo

cosa buona tanto più che il ministro del tesoro non fa difficoltà sia presa una sola determinazione.

Presidente. Rileggo l'articolo unico.

“ È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire 12,000,000 per provvista di vestiario in continuazione degli assegni fatti con la legge 26 dicembre 1886, numero 4213, pel titolo: *approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi.* ”

“ La suddetta somma verrà ripartita:

a) per lire 6,000,000 nell'esercizio 1887-88;

b) per lire 6,000,000 nell'esercizio 1888-89. ”

Lo metto a partito.

(È approvato).

Determinazione di confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Determinazione di confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza. ”

Si dà lettura del disegno di legge (Vedi *Stam-pato*, n. 200-A).

La discussione generale è aperta.

De Bernardis, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Bernardis, relatore. In nome della Commissione, e d'accordo con l'onorevole ministro delle finanze, propongo l'aggiunta all'articolo primo della parola *finanziari*, modificando così la dizione dell'ultimo periodo del medesimo articolo “ e ciò per tutti gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari. ”

Presidente. Il ministro dunque accetta questa modificazione?

Magliani, ministro delle finanze. L'accetto.

Presidente. Allora rileggo l'articolo primo così modificato:

“ I confini giurisdizionali dei comuni di Marsico e Tramutola sono quelli determinati dal limite di divisione dalle terre demaniali assegnate ai due comuni con ordinanza del prefetto della provincia di Potenza, in data 2 aprile 1879, proseguito in linea retta per tutto l'Agro Marsicano, e ciò per tutti gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari. ”

(È approvato).

“ Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le dispo-